



██████████, al lordo per Euro 9.706,03 a titolo di retribuzioni (essendo stato versato al lavoratore un acconto di euro 2.000 a titolo di retribuzioni), al lordo di Euro 39.400,10, a titolo di trattamento di fine rapporto e quindi per un importo complessivo al lordo di Euro 133.479,11, come da decreto Ingiuntivo ed atto di precetto non opposti e buste paga allegati al medesimo ricorso - formulavano istanza affinché questo Giudice dichiarasse il fallimento della ██████████ S.F.

██████████ allegando, altresì, che la società debitrice era gravata da pignoramenti negativi e procedure esecutive presso il Tribunale di Perugia.

Successivamente, con ricorso ex art. 160 e 161 co. 6° L.F. depositato il 17.12.2015 la medesima ██████████, chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare nel dettaglio la relativa proposta, nonché il piano e la documentazione.

In data 4 gennaio 2016, il Tribunale concedeva il termine previsto al comma 6 dell'art. 161 l.f., che, in considerazione della pendenza del procedimento prefallimentare, veniva determinato in giorni 60.

Il ricorso per la dichiarazione di fallimento veniva allegato agli atti della procedura di concordato.

La società debitrice non ha provveduto alla presentazione del piano, della proposta e della documentazione.

Con separato decreto in data 24 marzo 2017, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della procedura di concordato.

----- <> -----

Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la declaratoria di fallimento della società debitrice.

██████████, eccipisce, nella propria memoria difensiva, unicamente la pendenza della procedura di concordato, richiamando, a tale proposito, la sentenza 9935/2015, con cui la S.C., Sezione Unite, ha chiarito che *"durante la pendenza di una procedura di concordato, sia essa in fase di ammissione, di approvazione o di omologazione - non può ammettersi il corso di un autonomo procedimento prefallimentare che si concluda con la dichiarazione di fallimento indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dalla L. Fall. artt. 162, 173, 179 e 180."*

Del pari, i requisiti soggettivi di fallibilità non sono stati revocati in dubbio, ma anzi sono pacificamente posti a presupposto, dalla stessa società debitrice nella domanda di ammissione alla procedura di concordato.

Inoltre, la presentazione della domanda prenotativa di concordato - e, ancor prima, la sussistenza di un significativo debito nei confronti dei lavoratori, nonché di pignoramenti e procedure esecutive a carico [REDACTED] - ha reso evidente una impotenza patrimoniale della stessa società ed una conseguente incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni.

L'irreversibilità di tale situazione appare comprovata dalla mancata presentazione, da parte della medesima società, del piano, della proposta e della documentazione, a norma dell'art. 161, comma 6, L.F.

In punto di insolvenza, infatti, la mancata elaborazione della proposta, rende evidente che il debitore non è in grado di fare ricorso a risorse esterne e garantire il pagamento dei propri debiti, stante l'incapienza del patrimonio.

Inoltre, la mancata opposizione del debitore al fallimento, formalizzata in corso di audizione, rende evidente l'incapacità del debitore stesso, di soddisfare regolarmente tutti i creditori, con le ordinarie procedure liquidatorie.

E' quanto mai opportuno, quindi, procedere ad una liquidazione dell'attivo rispettosa della *par condicio creditorum*.

Infatti, nelle condizioni sopra richiamate, la successiva dichiarazione di inammissibilità della procedura di concordato, non può che condurre alla dichiarazione di fallimento, stante l'intervenuto accertamento delle relative condizioni soggettive e oggettive.

Nessun ostacolo, infine, quanto all'aspetto relativo alla presenza di un limite di indebitamento minimo, di cui all'u.c. art.15 L.F., preso atto dei dati di bilancio esposti nelle relazioni in atti e dei crediti di cui alla istanza di fallimento.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Perugia, Terza Sezione Civile - Ufficio Fallimentare, in composizione collegiale, letti ed applicati gli artt. 1, 5, 6, 7, 9, 16 del R.D. 16.3.1942 n°267, così come modificati dal D. Lgs. 05\06 e dal D. Lgs. 169\07;

## **Dichiara**

il fallimento della società [REDACTED]  
[REDACTED]

## **Delega**

alla procedura il Giudice dott.ssa Francesca Altrui.

## **Nomina**

Curatore il Rag. Angelo Lombardi

## **Dispone**

che il Curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 della legge fallimentare.

## **Ordina**

alla fallita di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori.

## **Stabilisce**

il giorno 18.10.2017 Ore 12,30 per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del Giudice Delegato, per la verifica dello stato passivo.

## **Assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, termine perentorio fino a trenta giorni prima dell'adunanza per la trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore delle relative domande, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare in questa sede) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 L.F.

**Dispone**

che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 L.F.

Così deciso in Perugia li 11/05/2017

Il Giudice Estensore



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. ~~Lanfranco~~ Lanari



Il Presidente



*Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.t. Gianpaolo Mocetti.*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 18/05/2017

